



# **REGIONE TOSCANA**


## **GIUNTA REGIONALE**

### **PIANO REGIONALE CAVE**

L.r. 25 marzo 2015 n.35

#### **ALLEGATO 2**

#### **RELAZIONE ISTRUTTORIA**



## **Relazione istruttoria sulle controdeduzioni alle osservazioni al Piano regionale cave**

### **1. Premessa**

Il Piano regionale cave è stato adottato dal Consiglio regionale con DCR 61 del 31 luglio 2019, pubblicata sul BURT n°41 parte I del 21/08/2019.

A partire da tale data sono decorsi i 60 giorni (con scadenza, quindi, 20 ottobre 2019) per la presentazione delle osservazioni ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 e dell'articolo 25 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10.

Le osservazioni ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 65/2014 inviate al Presidente del Consiglio regionale nei termini suddetti sono **171**, tuttavia in considerazione della complessità e varietà dei temi trattati, al fine di facilitare l'attività istruttoria è stato necessario suddividerle in **sub-osservazioni**, per un totale di **813**, riportate nella tabella denominata "Registro istruttorio delle osservazioni", i cui contenuti sono illustrati e riepilogati dalla presente Relazione istruttoria.

Si evidenzia che alcune osservazioni o sub-osservazioni, pur essendo state trasmesse al Consiglio e dal medesimo numerate, sono anche o soltanto espressione di contributi ai fini della VAS ai sensi dell'art. 25 della l.r. 10/10, e per tale motivo si è verificato che fossero state inviate, come previsto, anche al NURV, o in caso contrario si è provveduto alla loro trasmissione al NURV perché ne potesse tenere conto nell'espressione del parere motivato ai fini della VAS. Le controdeduzioni a questa fattispecie di osservazioni sono riportate nella Dichiarazione di sintesi.

Nel Registro sono inoltre riportate le ulteriori **14** osservazioni inviate oltre i termini, alle quali è stata assegnata la numerazione progressiva da 9001 a 9014.

Le osservazioni da 9002 a 9014, trasmesse ai sensi dell'art.19 della l.r. 65/2014, sono state oggetto di istruttoria ma valutate ai fini dell'accoglimento solo laddove utili all'aggiornamento del quadro conoscitivo o ad una più precisa definizione dei contenuti del Piano.

L'osservazione 9001, inviata dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti Firenze e Province di Pistoia e Prato ai soli fini VAS ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 10/2010, è stata trattata in analogia a quelle trasmesse dalle altre Soprintendenze e dal MIBACT (osservazioni 19, 159, 160 e 161), anch'esse trasmesse ai fini della VAS.

Considerato tuttavia che le suddette osservazioni, così come quella inviata dall'ARPAT (osservazione VAS-10008), pur essendo trasmesse ai fini VAS ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 10/2010, hanno anche contenuti di carattere puntuale, relativi ad aspetti territoriali, sono state trattate nel Registro istruttorio in analogia alle osservazioni ai sensi dell'art.19 della l.r. 65/2014; le stesse sub-osservazioni, per i temi di carattere generale o prevalentemente ambientale, sono state prese in considerazione nella Dichiarazione di Sintesi alla quale si rinvia. Considerando anche le osservazioni pervenute oltre i termini e le osservazioni ai soli fini VAS, il numero totale delle sub-osservazioni riportate nel Registro è **950**.

Per ogni sub-osservazione trattata nel Registro istruttorio è stata redatta una sintesi ed è stato individuato un elenco di "parole chiave" in base all'oggetto dell'osservazione, per poterle aggregare in base alla tematica e valutare se sullo stesso argomento o documento fossero state formulate osservazioni analoghe o di tenore opposto.

Sulla base dei temi associati alle parole chiave sopra indicate, le osservazioni sono state così suddivise:

- a) 222 di carattere puntuale, su aspetti e contenuti territoriali degli elaborati di progetto, di cui 169 pervenute nei termini, 9 fuori termini, 44 trasmesse ai fini VAS dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti Firenze e Province di Pistoia e Prato e dall'ARPAT;**

Questa prima tipologia a sua volta è stata suddivisa nelle seguenti:

- **20** richieste di inserimento di **nuovo giacimento su nuova risorsa** (ovvero su territori mai interessati dalla pregressa pianificazione regionale o provinciale);
- **25** richieste di inserimento di **nuovo giacimento su risorsa esistente**.

- **97** richieste di **modifica del perimetro del giacimento/giacimento potenziale.**
  - **66** richieste di **eliminazione di giacimenti o giacimenti potenziali.**
  - **14** richieste di **trasformazione da giacimento potenziale a giacimento o viceversa.**
- b) 16** richieste di **modifica dei comprensori;**
- c) 67** richieste di **modifica degli Obiettivi di Produzione Sostenibile (OPS) assegnati dal PRC a ciascun comprensorio;**
- d) 5** osservazioni sui siti di reperimento dei **Materiali Ornamentali Storici (MOS);**
- e) 7** osservazioni inerenti i **Siti Estrattivi Dismessi (SED);**
- f) 268** richieste di **modifica della disciplina di Piano:** sono state aggregate tutte le sub-osservazioni relative ai medesimi articoli, per valutare congiuntamente sia quelle di contenuto analogo che di tenore opposto;
- g) 108** osservazioni sull’elaborato PR15;
- h) 18** richieste di chiarimento;
- i) 77** contributi conoscitivi;
- j) 162** classificate come “Altro”, ovvero osservazioni non ascrivibili alle precedenti fattispecie.

Nei paragrafi che seguono si illustrano le varie tipologie di osservazioni pervenute, i criteri adottati per la loro valutazione ed il conseguente esito.

## **2. Osservazioni di carattere puntuale, su aspetti e contenuti territoriali degli elaborati di progetto.**

Questa prima tipologia comprende 222 sub-osservazioni, e a sua volta è stata suddivisa nelle ulteriori tipologie di seguito descritte.

Si ricorda che le osservazioni pervenute oltre i termini sono state oggetto di istruttoria ma valutate ai fini dell’accoglimento solo laddove utili all’aggiornamento del quadro conoscitivo o ad una più precisa definizione dei contenuti del Piano.

### **2.1 Richieste di inserimento di nuovo giacimento su nuova risorsa (ovvero su territori mai interessati dalla pregressa pianificazione regionale o provinciale).**

Sono pervenute 20 osservazioni, di cui 3 inviate da Comuni – 52.1 e 59.1 del Comune di Montepulciano (SI) e 171.2 del Comune di Casciana Terme Lari (PI) - e 17 da privati, trasmesse tramite PEC, ad eccezione di quelle pervenute fuori termini, ai relativi Comuni al fine di acquisirne orientamento/contributo in merito.

Le suddette osservazioni sono elencate di seguito:

- 8.1, 17.1, 79.3 e 129.1 in Comune di Terranuova B.ni (AR);
- 20.1 e 20.2 in Comune di Civitella in Val di Chiana (AR);
- 53.1 in Comune di Chiusi della Verna (AR);
- 73.1 e 137.1 in Comune di Capolona (AR);
- 55.1, 56.1 e 121.1 in Comune di Arezzo (AR);
- 81.1 in Comune di Castelnuovo Berardenga (SI);
- 131.3 e 134.3 in Comune di Rosignano Marittimo (LI);
- 9012.1, fuori termini, ad integrazione della 81 in Comune di Castelnuovo Berardenga (SI);
- 9014.1, fuori termini, in Comune di Montevarchi (AR).

Tenuto conto che il PRC ha fondato la sua pianificazione sull’analisi di risorse già individuate da precedente pianificazione di settore, regionale o provinciale (PRAE, PRAER, PAERP), le richieste di nuovo giacimento

esterne alle suddette risorse sono state ritenute accoglibili o parzialmente accoglibili, e solo come giacimento potenziale, tenendo conto, in via generale, dei seguenti fattori:

- orientamento positivo del Comune;
- assenza di ALTA criticità, o MEDIA criticità in sovrapposizione, derivante dall'analisi multicriteriale relativa ai tematismi illustrati nell'elaborato PR11; per ciascuna area considerata è stata anche prodotta una scheda grafica dove si evidenziano i diversi livelli di criticità in analogia alle schede di Piano di cui all'elaborato PR06A;
- non interferenza con corpi di frana attiva, come risultanti dal database geologico.

Si precisa che l'accoglimento è definito parziale quando il giacimento potenziale è stato ridisegnato secondo i criteri geometrici e geomorfologici adottati in fase di adozione del Piano.

In seguito all'analisi sono risultate parzialmente accoglibili, in quanto soddisfacenti i criteri sopra descritti, le seguenti 7 osservazioni: 8.1, 17.1, 20.2, 52.1 e 59.1 (relative alla medesima area), 79.3 e 129.1.

Sono invece risultate non accoglibili le seguenti 13 osservazioni: 20.1, 53.1, 55.1, 56.1, 73.1, 81.1, 121.1, 131.1, 134.3, 137.1, 171.2, 9012.1 e 9014.1.

A seguito dell'accoglimento delle osservazioni è pertanto previsto l'inserimento di 3 nuovi giacimenti potenziali, 1 in Comune di Terranuova Bracciolini (AR) (oss. 8.1 e 17.1), 1 in Comune di Civitella in Val di Chiana (AR) (oss. 20.2) e 1 in Comune di Montepulciano (SI) (oss. 52.1 e 59.1) e l'ampliamento di 1 giacimento potenziale in Comune di Terranuova Bracciolini (oss. 79.3 e 129.1).

## **2.2 Richieste di inserimento di nuovo giacimento su risorsa esistente.**

Sono pervenute 25 richieste, 6 dai Comuni (68 di Campo nell'Elba (LI), 86.1 e 86.2 di Sinalunga (SI), 132.7 di Firenzuola (FI), 169.2 di Terranuova Bracciolini (AR) e 170.1 di Pescia (PT)) e 19 di privati, di seguito elencate:

- 27.1 in Comune di Pescia (PT);
- 28.1 in Comune di Talla (AR)
- 32.1 in Comune di Casole d'Elsa (SI);
- 42.1 e 109.1 in Comune di Firenzuola (FI);
- 46.2 e 48.2 in Comune di Chiusi (SI);
- 62.1 e 96.1 in Comune di Montaione (FI)
- 9003.2, fuori termini, in Comune di Montescudaio (PI);
- 77.1 in Comune di Arezzo (AR);
- 79.2 e 120.1 in Comune di Laterina Pergine Valdarno (AR);
- 103.1 e 103.2 in Comune di Sinalunga (SI);
- 131.1, 134.1 e 9003.1, fuori termini, in Comune di Rosignano Marittimo (LI);
- 9005, fuori termini, in Comune di Pitigliano (GR).

Le osservazioni dei privati sono state trasmesse ai Comuni richiedendo loro l'espressione di un orientamento/contributo in merito, ad eccezione dei casi in cui il Comune si fosse già espresso in questa fase con osservazioni sulla medesima area, ovvero nei casi in cui l'area fosse gravata da vincoli escludenti.

Tenuto conto che la non individuazione di giacimenti su aree di risorsa individuate da precedente pianificazione di settore regionale o provinciale deriva da rilevazione di elementi di criticità sinteticamente evidenziati nell'elaborato PR06E, risultanti sia dall'analisi multicriteriale che da aspetti sitospecifici, le richieste di nuovo giacimento sono state valutate accoglibili tenendo conto, in via generale, dei seguenti fattori, nell'ordine indicato:

- 1) orientamento positivo del Comune;
- 2) assenza di elementi escludenti E1 o CFE o alta criticità in sovrapposizione derivanti dalla valutazione multicriteriale relativa ai tematismi illustrati nell'elaborato PR11;

- 3) rivalutazione delle criticità sito specifiche alla luce degli eventuali ulteriori elementi conoscitivi forniti con l'osservazione;
- 4) presenza di attività estrattiva rilevabile dallo stato dei luoghi (foto aeree), presenza di OBI (2013-2017), presenza di autorizzazioni rilasciate o in corso di rilascio a seguito di esito favorevole della conferenza di servizi;
- 5) sia evitata l'interferenza con corpi di frana attiva, come risultanti dal database geologico, fatto salvo il caso di autorizzazioni rilasciate.

Gli elementi di cui ai punti 4 e 5 concorrono come fattore favorente al parziale o integrale accoglimento dell'osservazione; nel caso l'osservazione risponda ai requisiti di cui sopra, l'area richiesta risulta accoglibile come giacimento potenziale, e, solo nel caso in cui sia stata attestata la presenza di autorizzazioni rilasciate o in corso di rilascio a seguito di esito favorevole della conferenza di servizi, come giacimento.

Sulla base dei suddetti criteri, l'esito delle istruttorie è il parziale accoglimento di 9 osservazioni, come di seguito esplicitato:

- osservazioni 103.1 e 103.2, confermate dal Comune di Sinalunga con osservazioni 86.1 e 86.2, con inserimento di 2 nuovi giacimenti;
- osservazione 32 in Comune di Casole d'Elsa, con inserimento di 1 MOS;
- osservazione 42, con inserimento di un giacimento in area in cui ricade una cava autorizzata, a seguito del parere favorevole del Comune di Firenzuola espresso con osservazione 132.7;
- osservazioni 46 e 48, di identico contenuto, in Comune di Chiusi (SI), con inserimento di 1 giacimento potenziale e l'ampliamento di un giacimento esistente.

Quindi si prevede l'accoglimento delle richieste di inserimento di:

- 3 nuovi giacimenti (2 in Comune di Sinalunga, 1 in Comune di Firenzuola);
- 1 nuovo giacimento potenziale e ampliamento di 1 giacimento esistente in Comune di Chiusi;
- 1 MOS in Comune di Casole d'Elsa.

Risultano invece non accoglibili le restanti 16 osservazioni, di seguito elencate: 27.1, 28.1, 62.1, 68.1, 77.1, 79.2, 96.1, 109.1, 120.1, 131.1, 134.1, 169.1, 170.1, 9003.1, 9003.2, 9005.1.

### **2.3 Richieste di modifica del perimetro del giacimento/giacimento potenziale.**

Sono pervenute 97 osservazioni, comprensive delle 14 sub-osservazioni della Soprintendenza Archeologia Firenze-Prato-Pistoia e 3 dell'ARPAT nell'ambito della VAS.

Per 6 di queste, relative a richieste di incremento della superficie superiore al 20% di quella del giacimento o giacimento potenziale individuato dal PRC adottato, è stato richiesto il contributo o orientamento al Comune ed è stato ritenuto di valutarle tenendo conto in via generale dei medesimi fattori utilizzati per le richieste di nuovi giacimenti su nuova risorsa o su risorsa esistente.

Le suddette richieste, con la relativa proposta di esito sulla base delle motivazioni riportate nel Registro istruttorio, sono di seguito elencate:

- 41.1 in Comune di Volterra (PI): non accoglibile;
- 41.3 e 41.5 in Comune di Pomarance (PI): ampliamenti parzialmente accoglibili come giacimenti potenziali;
- 66.2 in Comune di Borgo a Mozzano (LU): accoglibile l'ampliamento del giacimento;
- 72.1 in Comune di Firenzuola (FI): ampliamento parzialmente accoglibile come giacimento potenziale;
- 90.7 in Comune di Asciano (SI): non accoglibile.

Le restanti 91 osservazioni chiedono modifiche del perimetro del giacimento o del giacimento potenziale, di minore entità.

Per l'istruttoria di tali osservazioni si è effettuata una valutazione sito specifica tenendo conto in via generale dei seguenti fattori:

1. assenza di fattori escludenti E1 e CFE o alta criticità in sovrapposizione;
2. valutazione di non accoglibilità nel caso in cui le modifiche siano limitate e fattibili a livello di pianificazione comunale nell'ambito di quanto previsto dall'art. 22 comma 5 della disciplina di Piano (scostamento del 10%);
3. fuori dai casi di cui al punto precedente, eventuale ridefinizione del perimetro tenendo conto:
  - del criterio di attestare il limite su elementi territoriali certi coerenti con i segni del territorio (strade, fossi, tessitura agraria, limite di bosco, linee di impluvio o displuvio, ecc.);
  - dell'eventuale presenza di frane, evitando possibilmente di sezionare frane attive o quiescenti ma eventualmente tendendo a ricomprenderle per intero o ad escluderle totalmente;
  - dello stato dei luoghi e considerando prioritariamente di includere eventuali previsioni della pianificazione di settore già contenute negli strumenti urbanistici, autorizzazioni in corso e situazioni consolidate.

Applicando tali criteri **risultano accoglibili le seguenti 13 osservazioni:**

1. 1.2 del Comune di San Vincenzo;
2. 7.2 della Provincia di Grosseto;
3. 24.24 in Comune di Campiglia;
4. 51.1 in Comune di Campagnatico;
5. 98.10 del Comune di Laterina Pergine;
6. 155.1 del Comuni di Impruneta;
7. 155.3 del Comune di Impruneta;
8. 166.4 e 167.4 del comune di San Vincenzo (osservazioni sullo stesso giacimento dell'oss. 1.2);
9. 168.3 del Comune di Siena;
10. 9001.14 della Soprintendenza Archeologia FI-PO-PT nell'ambito dell'osservazione ai fini della VAS, su un giacimento in comune di Marradi;
11. 9001.15 della Soprintendenza Archeologia FI-PO-PT, nell'ambito dell'osservazione ai fini della VAS, su un giacimento in comune di Marradi;
12. 9007.1, fuori termini\*, del Comune di Castelnuovo Garfagnana (LU).

Risultano **parzialmente accoglibili le seguenti 25 osservazioni:**

1. 19.9 del MIBACT AR\_SI\_GR nell'ambito dell'osservazione ai fini della VAS;
2. 21.1 in Comune di Firenzuola, confermata dalla 132.5 del Comune;
3. 24.25 in Comune di Suvereto (vedi anche oss. 40.1 del Comune e 154.1);
4. 26.1 in Comune di Greve in Chianti (confermata dall'oss. 122.4 del Comune);
5. 36.1 in Comune di Firenzuola, confermata dalla 132.6 del Comune;
6. 38.1 in comune di Riparbella, confermata dalla 124.1 del comune di Riparbella;
7. 40.1 del Comune di Suvereto (vedi anche oss. 24.25 e 154.1);
8. 46.1 in Comune di Chiusi (vedi oss. 48.1 e 70 del Comune);
9. 48.1 in Comune di Chiusi (vedi oss. 46.1 e 70 del Comune);
10. 50.1 in comune di Badia Tedalda;
11. 70.1 del Comune di Chiusi (vedi oss. 46.1 e 48.1);
12. 98.7 del Comune di Laterina Pergine Valdarno;
13. 105.1 del Comune di Caviglia;
14. 122.4 del Comune di Greve in Chianti (vedi oss. 26.1);
15. 124.1 del comune di Riparbella (analoga alla 38.1);
16. 132.5 del Comune di Firenzuola, che conferma la 21.1;
17. 132.6 del Comune di Firenzuola, che conferma la 36.1;
18. 136.1 in comune di Terranuova B.ni, confermata dalla 169.1 del Comune;
19. 154.1 in Comune di Suvereto (vedi oss. 24.25 e 40.1);
20. 155.5 del Comune di Impruneta;
21. 164.1 del Comune di San Giovanni V.no;

22. 169.1 del Comune di Terranuova B.ni, che conferma la 136.1;
23. 9001.48 della Soprintendenza Archeologia FI-PO-PT, nell'ambito dell'osservazione ai fini della VAS, su un giacimento in Comune di Montaione (FI);
24. 9008.1, fuori termine\*, del Comune di Molazzana (LU).
25. 10008.41 di ARPAT nell'ambito dell'osservazione ai fini della VAS, su un giacimento in Comune di Vicchio (FI), oggetto anche dell'osservazione 9001.20 della Soprintendenza, registrata come richiesta di Eliminazione Giacimento.

\* Preme segnalare le osservazioni 9007.1 del Comune di Castelnuovo Garfagnana e 9008.1 del Comune di Molazzana, che, benché pervenute oltre i termini, sono ritenute rispettivamente accoglibile e parzialmente accoglibile come aggiornamento del quadro conoscitivo in quanto chiedono l'adeguamento dei perimetri a quelli oggetto di autorizzazione rilasciata nell'aprile 2018.

Non risultano accoglibili quindi, le restanti **53** osservazioni, di seguito elencate:

3.1 in Comune di Reggello (FI); 4.3, 4.8 e 4.16 in Comune di Seravezza (LU); 22.2 in Comune di Asciano (SI); 23.1 in Comune di Greve in Chianti (FI); 24.22, 24.23 e 24.31 di Legambiente Toscana; 30.1 e 30.2 in Comune di Cortona (AR); 33.1 e 33.2 del WWF Livorno; 41.7 in Comune di Castelfiorentino (FI); 44.2, 44.3, 45.2 e 45.3 in Comune di Roccastrada (SI); 54.2 del Comune di Carrara; 57.1 in Comune di Pitigliano (GR); 58.2 in Comune di Reggello (FI); 66.1 in Comune di Borgo a Mozzano (LU); 67.2 del Comune di Roccastrada (SI); 84.3 in Comune di Monticiano (SI); 91.1 in Comune di San Vincenzo (LI); 98.11 del Comune di Laterina Pergine Valdarno (AR); 102 in Comune di Cavriglia (AR); 104 in Comune di Rapolano Terme (SI); 118.1 del Comune di Pomarance (PI); 119.1 in Comune di San Vincenzo (LI); 124.3 del Comune di Riparbella (PI); 132.3 e 132.4 in Comune di Firenzuola (FI); 140.1 del Comune di Pontassieve (FI); 141.5 del Comune di Campiglia Marittima (LI); 145.3 del Comune di Caprese Michelangelo (AR); 149.8 in Comune di Campiglia Marittima (LI); 168.4 del Comune di Siena; osservazioni della Soprintendenza Archeologia Firenze, Prato Pistoia n.9001.12 in Comune di Calenzano, 9001.17 in Comune di Palazzuolo sul Senio, 9001.26, 9001.27, 9001.28 e 9001.29 in Comune di Firenzuola, 9001.40 e 9001.41 in Comune di Castelfiorentino; 9001.44 in Comune di Gambassi Terme, 9001.47 in Comune di Montaione, 9001.51 in Comune di Pontassieve; osservazione 9009.1 di privato in Comune di Barberino di Mugello; 9013.1 del Comune di Santa Fiora (GR); osservazioni di ARPAT 10008.33 in Comune di Calenzano e 10008.37 in Comune di Pontassieve (FI).

## **2.4 Richieste di eliminazione di giacimenti o giacimenti potenziali.**

Sono pervenute 66 richieste, di cui 25 inviate da Comuni, 14 da privati, 16 inoltrate dalla Soprintendenza Archeologia di Firenze, Prato Pistoia e 11 da ARPAT nell'ambito del contributo inviato al NURV per il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica. Queste ultime richieste e quelle dei privati sono state trasmesse ai rispettivi Comuni per le relative valutazioni degli aspetti segnalati; in caso di mancata risposta è stato loro inviato un sollecito precisando che la mancata risposta entro l'ulteriore termine assegnato sarebbe stata considerata come assenza di elementi di controdeduzione.

Per l'istruttoria di tali osservazioni si è effettuata una valutazione sito specifica tenendo conto, in via generale, dei seguenti fattori:

1. le richieste di eliminazione sono state considerate accoglibili solo se formulate da Amministrazioni Comunali e/o altri Enti e solo nel caso in cui vengano puntualmente esplicitati e documentati gli elementi di criticità;
2. nel caso di pianificazione di settore che non prevedeva alcuna Prescrizione Localizzativa, nel PAERP, o Cave e Bacini Estrattivi, nel PRAE, e se lo stato dei luoghi risulta inalterato: il giacimento può essere derubricato a giacimento potenziale ed il giacimento potenziale può essere eliminato;
3. nel caso di pianificazione di settore che prevedeva Prescrizione Localizzativa, nel PAERP, o Cave e Bacini, nel PRAE, oppure se lo stato dei luoghi risulta alterato, oppure se risulta presenza di OBI, il giacimento può essere derubricato a giacimento potenziale ma il giacimento potenziale resta confermato.

Applicando i sopracitati criteri, in base all'analisi esplicitata nel Registro istruttorio, delle 66 osservazioni esaminate risultano accoglibili (in tutto o in parte) le seguenti 25 osservazioni:

- n.5.1 e 5.2 del Comune di Loro Ciuffenna (AR);
- n.6.1 del Comune di Monteverdi Marittimo (PI) (analoga all'oss. 24.32 e 97.1);
- n.9.1 del Comune di Civitella Paganico (GR);
- n.24.26 in Comune di Monterotondo M.mo (GR);
- n.24.32 in Comune di Monteverdi Marittimo (analoga all'oss. 6.1 e 97.1);
- n.37.1 del Comune di Bibbiena (AR);
- n.93.2 in Comune di Campiglia Marittima (LI) (analoga a osservazioni 141.6 e 149.6 del Comune di Campiglia);
- n.97.1 in Comune di Monteverdi Marittimo (analoga all'oss.6.1 e 24.32);
- n.98.13 e 98.14 del Comune di Laterina Pergine Valdarno (AR);
- n.100.2 del Comune di Poppi (AR);
- n.112.1 nel comune di Pomarance (PI)
- n.118.5 del Comune di Pomarance (PI);
- n.138.1 in Comune di Pomarance (PI)
- n.141.6 del Comune di Campiglia Marittima (analoga a osservazioni 93.2 e 149.6);
- n.149.6 in Comune di Campiglia Marittima (analoga a osservazioni 93.2 e 141.6);
- 5 osservazioni della Soprintendenza Archeologia FI-PO-PT: n. 9001.13 e 9001.16 relative a due giacimenti potenziali in comune di Marradi (FI), 9001.18 e 9001.19 relative a due giacimenti potenziali in comune di Palazzuolo sul Senio (FI), 9001.20 relative ad un giacimento in comune di Vicchio (FI);
- 3 osservazioni ai fini VAS di ARPAT: osservazione VAS 10008.31 in Comune di Barberino del Mugello (FI), VAS 10008.45 in Comune di Borgo a Mozzano e VAS 10008.48 in Comune di Lucca.

Non risultano accoglibili le restanti 41 osservazioni, di seguito elencate: 6.2 del Comune di Monteverdi Marittimo (PI), 10.1 nel Comune di Firenzuola (FI), 11.1 del Comune di Montaione (FI), 24.27, 24.28 e 24.30 di Legambiente Toscana, 41.11 nel Comune di Castelfiorentino (FI), 47.1 e 47.2 del Comune di Castagneto Carducci (LI), 60.1 e 60.2 del Comune di Gaiole in Chianti (SI), 93.1 in Comune di Castagneto Carducci (LI), 100.1 del Comune di Poppi (AR), 126.1 del Comune di Montalcino (SI), 147.3 e 147.5 del Comune di Castelfiorentino (FI), 149.9 in Comune di Campiglia Marittima (LI), 165.1, 166.1 e 167.1 del Comune di San Vincenzo (LI), 168.2 del Comune di Siena, 171.1 del Comune di Casciana Terme Lari (PI), osservazioni della Soprintendenza Archeologia Firenze, Prato, Pistoia 9001.11 in Comune di Calenzano, 9001.23, 9001.24, 9001.30 in Comune di Firenzuola, 9001.36, 9001.37, 9001.39 in Comune di Castelfiorentino, 9001.49 e 9001.50 in Comune di Montaione, 9001.52 in Comune di Barberino del Mugello, 9001.53 in Comune di Scarperia e San Piero a Sieve, osservazioni di ARPAT 10008.32, 10008.34 e 10008.35 in Comune di Firenzuola, 10008.36 in Comune di Greve in Chianti, 10008.42 in Comune di Altopascio (LU), 10008.47 e 10008.49 in Comune di Lucca, 10008.53 in Comune di Montemurlo (PO).

## **2.5 Richieste di trasformazione da giacimento potenziale a giacimento o viceversa.**

Sono pervenute 14 osservazioni, di cui 4 (106.1, 106.2, 106.3 e 106.4) dal Comune di Anghiari (AR), la 147.6 dal Comune di Castelfiorentino (FI), 2 (155.2 e 155.4) dal Comune di Impruneta (FI) e la 40.2 dal Comune di Suvereto (LI), e 6 da privati:

- 26.2 in Comune di Greve in Chianti (FI);
- 66.3 in Comune di Borgo a Mozzano (LU);
- 78.2 in Comune di Sansepolcro (AR);
- 79.1 in Comune di Arezzo;
- 94.1 in Comune di Poggibonsi (SI);
- 95.1 in Comune di San Casciano dei Bagni (SI).

Per l'istruttoria di tali osservazioni si è effettuata una valutazione sito specifica tenendo conto, in via generale, dei seguenti fattori:



- la richiesta di modifica da Giacimento Potenziale (GP) a Giacimento (G) viene ritenuta ammissibile nel caso in cui il richiedente produca (*o l'amministrazione comunale attesti la presenza di*) atti di autorizzazioni in corso di validità, diversamente si conferma il GP.

- la derubricazione da Giacimento G a Giacimento Potenziale GP può essere accolta se richiesta dal Comune, al fine di consentire ulteriori successivi approfondimenti e valutazioni alla scala di pianificazione comunale.

Sulla base dei criteri sopra riportati risulta accoglibile solo l'osservazione 155.4 del comune di Impruneta (FI) e parzialmente accoglibile l'osservazione 40.2 del Comune di Suvereto (LI); le restanti 12 risultano non accoglibili.

### **3. Richieste di modifica dei comprensori.**

Le osservazioni pervenute sono 16, alcune di carattere generale sui contenuti del piano ed altre di carattere puntuale sul quadro progettuale, che sono state valutate sulla base degli stessi criteri adottati per la definizione dei comprensori, ovvero porzioni del territorio contraddistinte da caratteristiche geologiche, geomeccaniche, litologiche simili in cui sono localizzati uno o più giacimenti geograficamente connessi.

Di seguito si riportano le osservazioni puntuali, e l'esito conseguente, in caso di accoglimento, in termini di modifica dei comprensori.

- Osservazioni 34.7 e 9006.6 (fuori termini): le due osservazioni chiedono, per il bacino del gesso, la creazione di comprensori specifici per il Comune di Gambassi Terme (FI) e per quello di Castellina Marittima (PI) in virtù delle peculiarità dei materiali presenti. Le osservazioni sono ritenute accoglibili e si prevede pertanto la creazione del comprensorio n.98 "Gessi Triassici di Gambassi Terme", costituito dai giacimenti ricadenti nei Comuni di Gambassi Terme e Colle Val d'Elsa (SI) e il comprensorio n. 89 "Gessi di Volterra" costituito dai giacimenti che ricadono nei Comuni di Bibbona, Montecatini Val di Cecina, Pomarance e Volterra. Nel nuovo assetto, il comprensorio n.36 risulta limitato ai soli Comuni di Castellina Marittima (PI) e Santa Luce (PI).
- Osservazione 41.10: richiesta l'individuazione di un comprensorio per il solo Podere Orlo, ricadente nel Comune di Castelfiorentino, in virtù delle specifiche caratteristiche della cava in oggetto rispetto a quelle del comprensorio n.80 "Inerti naturali Empolese Valdelsa". Vista la litologia prevalente e i prodotti che se ne ricavano, non si ritiene che vi siano i presupposti per creare un comprensorio esclusivo solo per l'area di Podere Orlo, pertanto l'osservazione è ritenuta non accoglibile.
- Osservazioni 88.1, 90.1 e 90.8: le tre osservazioni sono state trattate insieme in quanto chiedono di individuare un unico comprensorio costituito dai giacimenti ricadenti nei soli Comuni di Asciano (SI) e Trequanda (SI), in base al fatto che il materiale affiorante si distingue da quello presente nel resto del comprensorio n.33 in cui attualmente essi ricadono. Tali osservazioni risultano accoglibili, pertanto il comprensorio 33 "Calcari Siena" viene così modificato, individuando due nuovi comprensori:
  - comprensorio n.33, costituito dai giacimenti ricadenti nei Comuni di Colle Val d'Elsa, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia e Monticiano;
  - comprensorio n.95 "Calcari Siena Est" costituito dai giacimenti ricadenti nei Comuni di Asciano e Trequanda;
  - comprensorio n.96 "Calcari Siena Sud" costituito dai giacimenti ricadenti nei Comuni di San Casciano dei Bagni e Sarteano.
- Osservazione 102.3: richiesta di escludere dal comprensorio 58 "Sedimentarie del Chianti" il giacimento ricadente nel Comune di Poggibonsi (SI), che ha caratteristiche geologiche diverse. Tale richiesta risulta accoglibile, pertanto il giacimento in oggetto viene spostato dal comprensorio n.58 "Sedimentarie Chianti" al n.79 "Inerti naturali Poggibonsi". Nel nuovo assetto, il comprensorio n.58 risulta costituito dai giacimenti ricadenti nei Comuni di Radda in Chianti, Gaiole in Chianti e Cavriglia; il comprensorio n.79 risulta costituito dai giacimenti ricadenti nei Comuni di Poggibonsi e Castellina in Chianti.

- Osservazione 116.1: richiesta che il materiale estratto dalla Cava “Al Vallino delle Piane” in Comune di Capannori (LU) possa essere considerata sia come cava ad uso ornamentale (ricadente nella tabella b – art.15 della Disciplina di Piano del P.R.C.) che come cava per materiale ad uso costruzioni (tabella a - art.15 della Disciplina di Piano del P.R.C.). Il materiale oggetto di estrazione è inserito tra i materiali ornamentali e l’ammissibilità di un giacimento in tale sito è legata proprio alla tipologia del materiale di estrazione, tenuto conto del fatto che lo stesso ricade in una ZSC, pertanto la richiesta non è accoglibile.
- Osservazione 122: il Comune di Greve in Chianti chiede che venga riconosciuto un comprensorio che comprenda i giacimenti in cui si estraggono le arenarie del Macigno, diverse dalle arenarie della Pietraforte. L’osservazione è ritenuta accoglibile e quindi è stato creato il nuovo comprensorio n.97 “Arenarie Monti del Chianti” in cui confluiscono i giacimenti 0948021044001 Caprolo 1 e 0948021044002 Caprolo 2. Nel nuovo assetto, il comprensorio n.90 “Pietraforte” è costituito dai restanti giacimenti ricadenti nei Comuni di Greve in Chianti e Reggello; il comprensorio n.97 “Arenarie Monti del Chianti” dai giacimenti ricadenti nel Comune di Greve in Chianti (Caprolo 1 e 2).
- Osservazione 145: il Comune di Caprese Michelangelo (AR) chiede di accorpare sotto un unico comprensorio i due giacimenti di Cava Conchi e Cava Balza Corbaia ricadenti nel proprio territorio comunale. Tale richiesta risulta accoglibile: nel nuovo assetto, il comprensorio n.24 “Calcari Valtiberina” è costituito dai giacimenti ricadenti nel Comune di Caprese Michelangelo e il comprensorio n.57 “Sedimentarie della Valtiberina” dai giacimenti ricadenti nei Comuni di Badia Tedalda, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro e Sestino.

Delle 16 osservazioni sui comprensori, 8 risultano accoglibili, mentre risultano non accoglibili le seguenti: 29.3 del Comune di Calenzano, 41.10 in Comune di Castelfiorentino, 43.1 del Comune di Asciano, 63.3 di Confindustria Toscana, 87.8 e 87.15 di ordine generale, 116.1 in Comune di Capannori (LU), 122.1 del Comune di Greve in Chianti (FI).

Al fine di facilitare l’associazione dei giacimenti al comprensorio di appartenenza, in esito anche alle modifiche apportate, si è ritenuto opportuno integrare la tabella 2 dell’allegato A del PR02 Disciplina di piano, con una colonna dove evidenziare tale appartenenza.

#### **4. Richieste di modifica degli Obiettivi di Produzione Sostenibile (OPS) assegnati dal PRC a ciascun comprensorio.**

Sono pervenute 67 osservazioni relative agli Obiettivi di Produzione Sostenibile (OPS).

Le motivazioni a supporto delle richieste di aumento degli OPS possono essere riepilogate nelle seguenti tipologie:

1. OPS inferiore alle potenzialità, in termini di volumi estraibili, dei giacimenti presenti all’interno del comprensorio;
2. critica dell’utilizzo delle medie dei volumi estratti nel quadriennio 2013-2016, come derivanti dagli obblighi informativi ai sensi dell’art.53 della l.r. 35/2015 (di seguito OBI), come base di calcolo per la stima del fabbisogno a 20 anni con la metodologia illustrata nel PR14, in quanto periodo di forte contrazione del settore;
3. possesso di autorizzazioni già rilasciate per quantitativi superiori agli OPS stessi;
4. avvio di procedure finalizzate al rilascio di autorizzazioni di progetti che prevedono volumetrie superiori agli OPS;
5. situazioni, nel quadriennio di riferimento, di cave autorizzate ma inattive a causa di contenziosi, ovvero con basse produzioni perché nelle fasi iniziali di scoperchiatura o ancora in esaurimento e quindi in fase di ripristino;
6. OPS troppo ridotti rispetto al numero dei Comuni e/o al numero di giacimenti che fanno parte del comprensorio;

7. OPS troppo ridotti perché calcolati sulla base di comunicazioni riguardanti esclusivamente i blocchi.

Alcune osservazioni sembrano basarsi sull'errata interpretazione secondo la quale gli OPS si riferirebbero ai volumi "movimentabili", anziché a quelli commercializzabili.

L'istruttoria di tali osservazioni è stata effettuata tenendo conto in via generale dei seguenti fattori :

1. non sono state valutate accoglibili le osservazioni di tipo generico, che fondano la motivazione della richiesta di incremento dell'OPS sulle potenzialità dei siti estrattivi anziché, come previsto dalla l.r. 35/2015, sulla stima dei fabbisogni;
2. sono valutate accoglibili, con incremento dell'OPS, le osservazioni corredate di documentazione attestante l'effettiva ripresa dell'attività estrattiva dopo il 2016 laddove il trend di incremento sia stato riscontrato sulla base dei dati (Obblighi Informativi ai sensi dell'art.53 della l.r. 35/2015) trasmessi dai Comuni al settore regionale competente negli anni successivi al quadriennio di riferimento. Le osservazioni che ricadono in questa fattispecie sono le seguenti:
  - oss.34.4 di azienda e 9006.2 del Comune Castellina Marittima sul comprensorio 36 Gessi Pisani;
  - oss.39.2 e 39.3 di azienda, oss.64.2 e 64.3 del Comune Sovicille, oss. 89.1 di azienda, oss. 123.1 e 9002.1 CNA per conto di un'azienda sul comprensorio 38 Marmi Montagnola senese;
  - oss.44.4 di azienda e 67.4 del Comune di Roccastrada sul comprensorio 93 Gessi Roccastrada;
  - oss.79.4 di privato e 164.2 Comune San Giovanni Valdarno sul comprensorio 87 Inerti San Giovanni, Castelfranco e Incisa Valdarno;
  - oss.102.2 di azienda in Comune di Caviglia sul comprensorio 58 Sedimentarie del Chianti;
  - oss.145.2 del Comune Caprese Michelangelo sul comprensorio 24 Calcarì della Valtiberina;
3. in tutti gli altri casi (Autorizzazioni rilasciate o progetti in corso di autorizzazione per volumetrie superiori agli OPS, ecc.) la richiesta di incremento dell'OPS viene accolta parzialmente, ovvero non si aumenta la volumetria prevista dal PRC adottato ma si ritiene accoglibile l'integrazione alla Disciplina del PRC, prevedendo in particolare:
  - modifica dell'art.18 - "Obiettivi di produzione sostenibile", prevedendo la possibilità di ripartizione degli OPS anche tra comprensori diversi, purché afferenti alle stesse tipologie di prodotto, previo accordo ai sensi dell'art. 10 comma 2 della l.r. 35/2015 tra i Comuni dei comprensori interessati;
  - modifica dell'art. 18 - "Obiettivi di produzione sostenibile", prevedendo la possibilità di consentire incrementi agli OPS dei comprensori, non superiori complessivamente al 5% del dimensionamento complessivo del PRC e ferma restando la necessità di approvazione della modifica del PRC con le procedure di cui all'articolo 8, comma 2, della l.r. 35/2015, al fine di garantire l'approvvigionamento dei materiali necessari alla realizzazione di eventuali opere pubbliche di interesse regionale o statale, evitando il ricorso all'apertura di cave di prestito, o per sostenere le filiere produttive industriali, oppure in relazione alle necessità emerse a seguito dell'avviso pubblico di cui all'art. 11 della l.r. 35/2015;
  - modifica dell'art.33 - "Promozione economia circolare e filiere produttive", con disposizioni atte ad assicurare la continuità produttiva e consentire l'eventuale sviluppo dei settori industriali manifatturieri che estraggono materiali per usi industriali utilizzati in maniera diretta e prevalente in processi produttivi in ambito locale dal medesimo soggetto titolare dell'autorizzazione all'escavazione, prevedendo in tali casi la deroga dall'obbligo di detrazione dall'OPS dei volumi autorizzati non ancora escavati. Per i suddetti settori si prevede inoltre che, in deroga all'art. 18 comma 7, alla prima scadenza dell'autorizzazione successiva all'approvazione del PRC, le eventuali volumetrie residue eccedenti rispetto al fabbisogno dell'intero comprensorio, possano essere fatte salve, per una sola volta, a condizione che vengano richieste dal medesimo titolare della autorizzazione scaduta.

Oltre a quanto sopra occorre ricordare che l'articolo 19, comma 3, della disciplina di Piano (PR02) prevede che la Regione verifichi, in prima applicazione entro tre anni e poi su base quinquennale, la rispondenza delle volumetrie estratte rispetto al fabbisogno e agli obiettivi di produzione sostenibile, al fine di valutare lo stato di attuazione del piano e l'opportunità di azioni di adeguamento tramite modifiche al PRC. Al fine di garantire lo snellimento del procedimento, si propone la modifica dell'art.19 prevedendo che qualora all'esito della verifica di cui al comma 3 si evidenzia una variazione dell'OPS inferiore al 5% del dimensionamento complessivo del PRC, l'aggiornamento del PRC medesimo sia approvato con le procedure di cui all'articolo 8 comma 2 della l.r. 35/2015.

Diverso il tenore delle osservazioni 24.29, 33.3, 33.4 e 149.4, confermate dal Comune di Campiglia Marittima con osservazioni 141.1 e 141.3, che chiedono di **ridurre gli OPS** dei comprensori 26 "Calcari di Campiglia" e 91 "Calcari di Monte Valerio", ritenuti sovradimensionati rispetto agli effettivi fabbisogni, al fine di consentire solo la conclusione dei progetti con autorizzazioni vigenti ed il successivo ripristino ambientale.

Alla luce di tali osservazioni, nonché delle molte osservazioni di opposto tenore, quali quelle di Confindustria Toscana o Asso Cave Toscana, che invece lamentano il sottodimensionamento generalizzato degli OPS, è stata svolta una verifica su tutti i dati, desunti dalle comunicazioni annuali dei Comuni, alla base del modello di calcolo degli OPS, dalla quale sono emersi alcuni refusi negli OPS del PRC adottato, di seguito illustrati:

- a) per quanto riguarda le produzioni di calcare per usi industriali della zona del Campigliese in Provincia di Livorno, si evidenzia che la cava di Monte Calvi, seppur ubicata prevalentemente nel Comune di Campiglia Marittima, interessa per una parte marginale anche il Comune di San Vincenzo. Nel 2015 la comunicazione degli OBI inviata dal Comune di San Vincenzo ha riguardato sia la cava San Carlo che la cava Monte Calvi, generando di conseguenza una duplicazione dei quantitativi estratti dalla cava di Monte Calvi. In funzione dei criteri di calcolo adottati dal PRC, tale duplice conteggio ha generato un sovradimensionamento dell'OPS del comprensorio. A seguito della correzione di tale anomalia, l'OPS del comprensorio n.26 "Calcari Campiglia" si riduce da 21.67 milioni del Piano adottato a 15.98 milioni di mc. Tale correzione di fatto consente di ritenere accoglibili le osservazioni 24.29, 33.3, 33.4 e 149.4, confermate dal Comune di Campiglia Marittima con osservazioni 141.1 e 141.3;
- b) relativamente al comprensorio n. 33 "*Calcari Siena*" (nella versione di piano adottato) è emersa l'attribuzione dei codici riguardanti le tipologie di materiale delle tre cave presenti sul territorio del Comune di Trequanda ad altro comprensorio. Ciò ha comportato un parziale sovradimensionamento dell'OPS del comprensorio 65 "Sedimentarie della Valdichiana" a discapito del 33. Tale refuso è stato riconsiderato anche nell'ambito della risuddivisione del comprensorio 33 (a seguito dell'accoglimento delle osservazioni 88 e 90) dando origine ai nuovi OPS riportati nella tabella allegata all'elaborato PR02;
- c) per quanto riguarda il comprensorio n. 47 "Calcari del Mugello", è stato rilevato un problema derivante dalla fusione dei Comuni di San Piero e Scarperia, avvenuto nell'anno 2014, che ha fatto sì che negli anni di riferimento, il Comune di San Piero, nel foglio di calcolo messo a punto da IRPET, comparisse due volte: sia come "San Piero" che come "Scarperia e San Piero". Ciò ha comportato il doppio conteggio delle produzioni. A seguito della correzione, gli OPS passano da poco più di 5 milioni di mc a circa 3.6 milioni di mc.
- d) a seguito dell'osservazione 25.2 del Comune di Stazzema, che chiede l'incremento dell'OPS del Comprensorio 92 "Cardoso delle Apuane", è stato riscontrato un refuso a causa del quale non è stato computato il contributo degli OBI di Cava La Ratta. A seguito del ricalcolo con l'inserimento di tale contributo, l'OPS del comprensorio risulta 189.521 mc anziché 130.513 mc.

Inoltre a seguito dell'osservazione 108.19 dell'Ordine dei Geologi, è stato ritenuto opportuno precisare che la tipologia di prodotto "Gesso e Alabastro" appartiene ai materiali per uso industriale e per costruzione anziché ai materiali ornamentali. Per tale motivo l'OPS del Comprensorio 35, a cui il Piano adottato

attribuisce il minimo previsto per i materiali ornamentali, pari a 60.000 mc, viene modificato in 186.000 mc, minimo previsto per i materiali industriali.

Ulteriori variazioni degli OPS derivano dall'accoglimento delle richieste di modifica dei comprensori, come evidenziate nel Registro istruttorio; infine si precisa che modifiche anche di lieve entità agli OPS di tutti i comprensori afferenti a materiali per costruzioni sono dovute al ricalcolo dell'aggregato riciclato che, partendo da una quota fissa di 2.600.000 mc, viene riattribuito percentualmente in funzione del totale degli OPS secondo la formula: OPS comprensorio / totale materiali da costruzione x 2.600.000.

Le modifiche agli OPS dei comprensori conseguenti a quanto sopra riepilogato sono riportate nella tabella allegata al PR02.

## 5. Osservazioni sui siti di reperimento dei **Materiali Ornamentali Storici (MOS)**

Sono pervenute 5 osservazioni sui MOS, che sono state sottoposte alla valutazione del gruppo di lavoro coordinato dall'Università di Siena, che ha curato il progetto di indagine dei MOS della Toscana (elaborati PR13A, PR13B, PR13C, PR13D, PR13E), con il seguente esito:

- 7.1 della Provincia di Grosseto: accoglibile;
- 32.3 di azienda in comune di Casole d'Elsa: parzialmente accoglibile;
- 146.1 dal Comune di Casale Marittimo: accoglibile;
- 168.1 dal Comune di Siena: non accoglibile;
- 171.3 dal Comune di Casciana Terme Lari: accoglibile.

Al fine di facilitare l'individuazione dei siti di reperimento di materiali ornamentali storici che necessitano di approfondimento nel piano operativo comunale (Articolo 32, comma 3 lett. d), in esito anche alle modifiche apportate, si è ritenuto opportuno integrare la tabella 3 dell'allegato B del PR02 Disciplina di piano, con una colonna dove evidenziare il codice di ciascun sito per comune.

## 6. Osservazioni sui **Siti Estrattivi Dismessi (SED)**

Sono pervenute 8 osservazioni: 29.5 del Comune di Calenzano, 98.3 del Comune di Laterina Pergine Valdarno, 128.1, 135.1 e 139.1 in Comune di Firenzuola, 147.1, 147.2 e 147.4 del Comune di Castelfiorentino. Tutte sono state ritenute non accoglibili in quanto l'elaborato QC10A individua i siti inattivi ed ha valore puramente ricognitivo e non prescrittivo, pertanto non immediatamente efficace. Il Comune in sede recepimento del PRC potrà procedere alla classificazione come SED seguendo le procedure previste.

## 7. Richieste di modifica della disciplina di Piano.

Le 268 sub-osservazioni sono state aggregate in base agli articoli a cui si riferiscono, per valutare congiuntamente sia quelle di contenuto analogo che di tenore opposto. A seguito dell'accoglimento delle osservazioni è stata proposta la modifica dell'elaborato PR02 "Disciplina di Piano".

Oltre alle modifiche agli articoli 18, 19 e 33, già riepilogate a pagina 10 in accoglimento delle richieste di modifica degli Obiettivi di Produzione Sostenibile assegnati dal PRC a ciascun comprensorio, sono state apportate le modifiche illustrate di seguito.

In merito alla **resa**, ovvero ai quantitativi minimi da destinarsi alla trasformazione in blocchi, lastre e affini (articolo 13):

1. si prevede la possibilità per i Comuni di escludere dal calcolo della resa il materiale detritico utilizzato per il riempimento di gallerie, previa stima delle relative volumetrie nell'ambito dei PABE;
2. in analogia a quanto previsto al comma 3 dell'art. 13, anche per i materiali ornamentali diversi da quelli di cui al comma 2 (marmi del distretto apuo-versiliese), il Comune, attraverso i piani attuativi di cui all'articolo 107 della legge regionale 65/2014, in relazione alle caratteristiche litologiche e geologico-strutturali dei giacimenti e dello stato di fratturazione locale delle bancate, può prevedere percentuali minime di resa diversificate per gli ambiti estrattivi del territorio oggetto di piano attuativo, comprese tra il 20% ed il 25%.

In merito alle **disposizioni transitorie** (art.40):

1. Si prevede che fino all'adeguamento degli strumenti della pianificazione urbanistica al PRC non sia ammesso il rilascio di nuove autorizzazioni ad eccezione di quelle per le quali, alla data di pubblicazione sul BURT della Delibera di adozione del PRC risulti avviato il procedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità con esclusione dalla VIA e che il suddetto procedimento si concluda con esito positivo;
2. Preso atto delle effettive criticità che potrebbero emergere in fase di prima applicazione del PRC, soprattutto per le autorizzazioni la cui scadenza è antecedente all'adeguamento dei piani strutturali e dei piani operativi comunali al PRC e all'approvazione degli esiti del primo monitoraggio (entro tre anni dall'approvazione del PRC), si prevede che siano ammesse le varianti alle autorizzazioni vigenti alla data di approvazione del PRC che comportano un aumento delle volumetrie di scavo, nel rispetto degli obiettivi di produzione sostenibile come definiti in seguito alla sottoscrizione dell'accordo di cui all'articolo 10 della l.r. 35/2015, laddove previsto, e nei limiti del:
  - 60% della vigente autorizzazione, qualora la stessa abbia validità quinquennale;
  - 40% della vigente autorizzazione, qualora la stessa abbia validità compresa tra cinque e dieci anni;
  - 30% della vigente autorizzazione, qualora la stessa abbia validità superiore a dieci anni.

Si propongono inoltre le seguenti prescrizioni in caso di **mancato adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale** nei termini di cui all'articolo 21 (art.41):

1. decorsi due anni senza che i Comuni abbiano adeguato i propri strumenti di pianificazione territoriale al PRC, nelle aree di giacimento individuate dal PRC sono consentite le sole attività e destinazioni che non compromettono lo sfruttamento futuro della risorsa mineraria disciplinate dagli articoli: 134, comma 1, lettere h), i), l); 135 comma 2, lettere a), b), c), d), e bis), e ter), g), h), i); 136 e 137 della l.r. 65/2014.
2. Ai fini della individuazione delle aree a destinazione estrattiva, le valutazioni e gli approfondimenti di cui agli articoli 10, 11 e 12 della disciplina di piano dovranno essere effettuati, a livello di piano operativo, con riferimento a tutti i giacimenti ricadenti nel territorio comunale.

In ottemperanza a quanto riportato nel parere del NURV sono state inoltre apportate le proposte di modifica alla disciplina riepilogate di seguito.

In merito alla **efficacia e procedure per la modifica del PRC** (art. 6), viene precisato che l'eventuale adeguamento e modifica del piano è conseguente agli esiti del monitoraggio come previsto dall'elaborato PR10.

In merito alla **valutazione ai fini della gestione sostenibile della risorsa dei tematismi:vegetazione, risorse idriche e suolo/sottosuolo** (art. 11) viene precisato che per ogni area di giacimento il comune debba effettuare un approfondimento in relazione alla biodiversità con riferimento ai contenuti della L.R. 30/2015 (articoli 75, 79, 80, 81, 82).

In merito ai **siti estrattivi dismessi** (art.31):

1. Nel caso in cui un sito inattivo individuato nell'elaborato QC10 del PRC ricada all'interno di un giacimento, non può essere classificato come sito estrattivo dismesso e non trova applicazione l'art. 31 della l.r. 35/2015.
2. All'interno dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane, oggetto dei Piani Attuativi di cui agli articoli 113 e 114 della l.r. 65/2014, l'individuazione dei siti inattivi è meramente ricognitiva e trovano altresì applicazione l'articolo 17 della Disciplina del PIT/PPR e le disposizioni di cui all'Allegato 5 -Schede bacini estrattivi Alpi Apuane del PIT-PPR.
3. Viene precisato che i comuni nel piano operativo individuano i siti estrattivi dismessi che necessitano di interventi di riqualificazione ambientale in base a rilievi sito-specifici e a uno studio

agronomico-forestale-faunistico non risulta già rinaturalizzato e sede di habitat di specie animali o vegetali, o elemento di rilievo nella rete ecologica anche a scala locale e se l'attività estrattiva risulta compatibile con gli indirizzi per le politiche e gli obiettivi di qualità contenuti nelle schede degli Ambiti di Paesaggio individuati dal PIT/PPR.

4. Qualora il sito dismesso ricada all'interno delle aree contigue delle Riserve Naturali Regionali o nelle Riserve Naturali Regionali stesse, l'eventuale attività di riqualificazione avviene nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti vigenti per dette aree.

In merito agli **indirizzi e misure di mitigazione per le criticità ambientali e per la tutela della biodiversità** (art. 38):

1. Gli eventuali aggiornamenti dell'elaborato PR15 - "Indirizzi e misure di mitigazione per le criticità ambientali", possono essere effettuati tramite le procedure di cui all'art. 8 comma 2 della l.r. 35/2015.
2. Al fine di garantire uno stato di conservazione soddisfacente dei siti appartenenti al sistema regionale della biodiversità, gli atti di governo del territorio, in recepimento del PRC, e i conseguenti Progetti di Coltivazione, sono corredati da uno studio di incidenza che tiene conto degli esiti della valutazione di incidenza svolta sul PRC almeno con i livelli minimi di valutazione contenuti nel capitolo 7 dello Studio di Incidenza. Sulla base delle specifiche misure di conservazione adottate ai sensi della l.r. 30/2015, i suddetti Piani e/o progetti recepiscono ed attuano le prescrizioni di cui ai capitoli 7 e 8 dello studio di incidenza svolto dal PRC, nonché le prescrizioni o direttive derivanti dagli Studi di Incidenza riferiti alle successive fasi di pianificazione e progettazione.

## **8. Osservazioni sul PR15**

Sono pervenute 108 sub-osservazioni: le 54.20 e 54.21 del Comune di Carrara, dalla 63.20 alla 63.25 di Confindustria Toscana, dalla 74.13 alla 74.52 di Confindustria Livorno Massa Carrara, aventi lo stesso contenuto di quelle, numerate dalla 115.46 alla 115.105, di Gemignani e Vanelli Marmi.

Inoltre anche ARPAT, nell'ambito del parere espresso ai fini della VAS, ha formulato osservazioni sul PR15. L'esito dell'accoglimento parziale o completo delle osservazioni è riportato nell'elaborato PR15 con le modifiche evidenziate (testo eliminato barrato e testo modificato in grassetto).

## **9. Richieste di chiarimento, contributi conoscitivi e altro**

Le richieste di chiarimento pervenute sono 18 e nessuna di esse ha dato origine a proposte di modifica degli elaborati del PRC; dei 99 contributi conoscitivi la maggior parte attiene ai contributi ai fini VAS, mentre 6 sub-osservazioni (4.2, 4.10, 16.1, 136.2, 141.14 e 141.16) sono state ritenute accoglibili in tutto o in parte con conseguente proposta di modifica degli elaborati del PRC, come esplicitato nel Registro istruttorio.

Le osservazioni classificate come "Altro" sono 162, tutte non accoglibili o non rilevanti salvo quelle presentate ai fini VAS, per le quali nel Registro si rinvia alla Dichiarazione di Sintesi.